2026/2047

15.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2047 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2026

che estende la vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ([1]), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478, la vigilanza unionale può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede la possibilità di introdurre la vigilanza quando gli interessi dell'Unione lo richiedono. La vigilanza a posteriori, in base alla quale ciascuno Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione europea i dati sulle importazioni poco dopo l'effettiva importazione, può essere introdotta a norma di entrambi i regolamenti, rispettivamente in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

(2) Si ricorda che la vigilanza a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti («bioetanolo») è stata inizialmente introdotta nel novembre 2020 con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione ([3]). Il regolamento ha introdotto alcuni codici TARIC per una durata di un anno.

(3) Il regolamento (UE) 2020/1628 è scaduto il 4 novembre 2021 e quindi i codici TARIC sono stati disattivati nel sistema doganale. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777 della Commissione ([4]), la vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di bioetanolo è stata reintrodotta per un periodo di tre anni.

(4) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti sono nuovamente aumentate negli ultimi anni, e in quantità significative dopo l'introduzione del regolamento precedente.

(5) I volumi delle importazioni di bioetanolo per carburanti di qualsiasi origine hanno continuato ad aumentare, passando da 621 954 tonnellate nel 2023 a 967 354 tonnellate nel 2025, pari a un aumento del 55 %. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il maggiore paese esportatore, responsabile del 44 % delle importazioni totali di bioetanolo nel 2025, seguiti da Canada, Ucraina e Regno Unito.

(6) Nello stesso periodo le esportazioni del Brasile verso l'UE sono aumentate da 25 000 tonnellate nel 2023 a 46 000 tonnellate nel 2025. Tuttavia, tale volume è ancora piuttosto limitato rispetto alle esportazioni degli Stati Uniti, che sono passate da 114 000 tonnellate nel 2023 a 423 000 tonnellate nel 2025.

([1]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj.
([2]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione, del 3 novembre 2020, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1628/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777 della Commissione, del 14 settembre 2023, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 247, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1777/oj).

(7) Il mercato dell'Unione è attraente a causa dei suoi prezzi elevati e dell'aumento della domanda, che è sostenuta dal quadro normativo basato sulla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e sulla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

(8) Il prezzo all'importazione ha continuato a diminuire, con un prezzo medio all'importazione che è sceso da 1 014 EUR/tonnellata nel 2023 a 816 EUR/tonnellata nel 2025, pari a un calo del 19 %. Tale diminuzione è in gran parte attribuibile al forte calo del prezzo delle importazioni statunitensi, diminuito anch'esso del 19 % tra il 2024 e il 2025 (da 932 EUR/tonnellata a 752 EUR/tonnellata) e rimasto quindi inferiore al prezzo di vendita dell'Unione del 16 % circa.

(9) Inoltre, ePURE, che rappresenta l'industria europea dell'etanolo rinnovabile, stima che i principali paesi esportatori, come gli Stati Uniti o il Brasile, dispongano di notevoli capacità inutilizzate. I soli Stati Uniti dispongono di circa 12,5 milioni di tonnellate di capacità inutilizzate, ossia più del doppio del consumo dell'Unione, che nel 2025 si è attestato a circa 5 milioni di tonnellate. Il Brasile dispone di circa 16 milioni di tonnellate di capacità inutilizzate, ossia più del triplo del volume del consumo dell'Unione nel 2025 (per maggiori dettagli cfr. tabella 1).

(10) Inoltre, come indicato nella tabella 1, gli Stati Uniti e il Brasile dispongono di capacità in eccesso che infine possono essere rapidamente destinate a tutti i mercati di esportazione di riferimento. Il consumo dell'UE corrisponde a circa 4,9 milioni di tonnellate e i produttori statunitensi e brasiliani dispongono complessivamente di potenziali capacità in eccesso per l'esportazione pari a 28,3 milioni di tonnellate, che è quindi in grado di soddisfare più volte la domanda dell'Unione.

Tabella 1

Capacità produttive vs consumo interno nell'anno 2025

Anno 2025 (in tonnellate)	Stati Uniti	Brasile	UE
Capacità produttive	55 534 767	44 790 055	5 319 898
Consumo interno	43 109 806	28 808 208	4 987 906 ([7])
Capacità in eccesso	**12 424 961**	**15 981 847**	**331 992**

(11) Il persistente e crescente divario tra il prezzo del bioetanolo importato e quello del bioetanolo prodotto nell'Unione ha esercitato pressioni che hanno causato un calo dei prezzi di vendita dell'Unione pari al 21 % tra il 2023 e il 2025. L'aumento delle importazioni coincide con una diminuzione del 5 % della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La quota di mercato dei produttori dell'Unione è scesa dall'86 % nel 2023 all'81 % nel 2025. Anziché beneficiare dell'aumento del consumo dell'Unione, l'industria dell'Unione ha perso una certa quota di mercato durante il periodo in esame, il che indica chiaramente che le importazioni nell'UE sono penetrate nel mercato dell'Unione a scapito dell'industria dell'Unione.

(12) Come indicato dall'industria dell'Unione, dal 2023 molti indicatori economici hanno subito un deterioramento, evidenziando il pregiudizio subito dai produttori dell'UE inseriti nel campione, in particolare per quanto riguarda:

— quota di mercato (diminuzione del 6 %);

— utilizzo degli impianti (diminuzione dell'1 %);

— valore delle vendite dell'Unione (diminuzione del 18 %);

— prezzo di vendita dell'Unione (diminuzione del 21 %);

— redditività (diminuzione del 22 %).

([5]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

([6]) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([7]) Nel 2025 la produzione dell'Unione è stata di 4 498 816 tonnellate.

(13) È pertanto nell'interesse dell'Unione che le importazioni di bioetanolo continuino a essere soggette a vigilanza unionale a posteriori affinché siano disponibili informazioni statistiche prima della pubblicazione delle statistiche ufficiali sulle importazioni. I dati relativi alla vigilanza consentono di seguire più da vicino eventuali ulteriori variazioni dei flussi commerciali e il loro possibile impatto. È necessario poter disporre rapidamente di dati relativi agli scambi commerciali per ovviare alla vulnerabilità del mercato dell'Unione del bioetanolo e per rilevare cambiamenti improvvisi sul mercato mondiale.

(14) Poiché l'etanolo per carburanti può essere classificato in varie voci della nomenclatura combinata (NC) contenenti altri prodotti, sono stati creati codici TARIC specifici per garantire un monitoraggio adeguato che sia limitato unicamente ai tipi di prodotto pertinenti. In linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777, che scadrà nel settembre 2026, l'ambito di applicazione della vigilanza a posteriori include i tipi di prodotto elencati nell'allegato del presente regolamento.

(15) Al fine di consentire un monitoraggio adeguato dell'andamento delle importazioni e di evitare che i codici TARIC pertinenti siano disattivati, è opportuno estendere la vigilanza a posteriori per un ulteriore periodo di tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti di cui all'allegato del presente regolamento continuano a essere soggette a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.

2. La classificazione dei tipi di prodotto contemplati dal presente regolamento, in continuità con il regolamento precedente, si basa sulla TARIC. L'origine dei tipi di prodotto contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2026 e rimane in vigore per tre anni, fino al 15 settembre 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([8]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

ALLEGATO

Elenco dei tipi di prodotto soggetti a vigilanza unionale a posteriori

Il prodotto in esame soggetto a vigilanza a posteriori è l'etanolo rinnovabile per carburanti, ossia l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante. Il prodotto in esame comprende anche l'alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto nell'ossido di terz-butile e etile (ETBE).

La definizione del prodotto è limitata esclusivamente all'etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti. Pertanto, non sono inclusi l'etanolo sintetico e l'etanolo rinnovabile destinati ad utilizzi diversi dai carburanti, ad esempio per uso industriale e per la produzione di bevande.

Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC e TARIC seguenti:

Codici NC	Estensioni dei codici TARIC
ex 2207 10 00	11
ex 2207 20 00	11
ex 2208 90 99	11
ex 2710 12 21	20
ex 2710 12 25	10
ex 2710 12 31	10
ex 2710 12 41	10
ex 2710 12 45	10
ex 2710 12 49	10
ex 2710 12 50	10
ex 2710 12 70	10
ex 2710 12 90	10
ex 2909 19 10	10
ex 3814 00 10	10
ex 3814 00 90	70
ex 3820 00 00	10
ex 3824 99 92	66